

CAMERA DEI DEPUTATI N. 51

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, MANCINI, BELTRAME, CORBI,
FLOREANINI GISELLA, INVERNIZZI, MERIZZI, NICOLETTO**

Annunziata il 28 luglio 1953

Modifiche al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da anni i problemi della montagna sono oggetto di esame da parte di uomini di scienza, di coltura e politici per la ricerca di mezzi idonei per frenare lo spopolamento che colpisce le zone montane.

Accorati appelli furono ripetutamente rivolti agli uomini di governo per sollecitare il loro fattivo interessamento a por fine ai motivi che sospingono verso il piano le genti montanare anelanti ad una vita meno stentata.

Né mancarono per i reggitori i suggerimenti pratici da parte di uomini valorosi per por riparo al triste fenomeno. Studi ed esperienze sono apparsi nelle dotte relazioni ai vari congressi della montagna: da quello del 1946 tenutosi a Belluno — a quello di Firenze del 1947 e per ultimo il congresso di Brescia del 1949.

In tutte le relazioni pubblicate concordemente si afferma la necessità di rendere giustizia alla montagna, eliminando i motivi che ne comprimono l'esistenza. E non diverso parere espressero gli uomini di governo partecipanti a quei convegni.

Ma la montagna tuttora langue.

Ecco perché, onorevoli colleghi, se veramente intendiamo in modo concreto rendere giustizia alle popolazioni montane, dobbiamo riconoscere a queste, tra le altre cose, un diritto sulle acque, loro principale ricchezza

che l'industriale elettrico espropria a proprio vantaggio ed a vantaggio dell'economia nazionale.

Nulla o ben poco si contraccambia al montanaro, che è costretto, da un istintivo bisogno di elevazione, di affrancamento dalla miseria, ad abbandonare luoghi nei quali lo sforzo umano non raccoglie adeguato compenso.

Né alcun corrispettivo si offre di effetto duraturo, al danno causato dall'esproprio dei migliori e più redditizi terreni di fondo valle che vengono sommersi dai laghi artificiali. Espropri che provocano qualche volta veri drammi familiari, perché se è vero che alla famiglia è rimasto un tetto, una volta privata della terra che con la casa è ragione e condizione essenziale di vita, anche la famiglia verrà a disperdersi.

La presente proposta di modifica agli articoli 52 e 53 del testo unico sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, ripara in parte a questa ingiustizia ed offre alla montagna il mezzo idoneo per uno sviluppo industriale, valido freno all'emigrazione all'estero e verso i centri urbani dei lavoratori montanari.

È certo che la disponibilità a titolo gratuito di una aliquota di energia prodotta dalle centrali installate *in loco* promuoverà una serie di iniziative da parte di piccoli e medi industriali, iniziative capaci di trattenere sul

posto ingente numero di braccia che oggi la povertà della montagna rende inoperose: creerà una situazione di concorrenza e di controllo delle tariffe; preparerà il terreno alla nazionalizzazione degli impianti elettrici e delle linee di trasporto ad alta tensione, ed al passaggio dei servizi di distribuzione alle aziende municipalizzate, alle cooperative di utenti.

Onorevoli colleghi! un terzo dei comuni della Repubblica è costituito da comuni della montagna e poco meno di un quinto della nostra popolazione è popolazione di montagna. Accettando la presente proposta di legge, voi darete finalmente dimostrazione concreta della vostra preoccupazione e della vostra comprensione per i bisogni di questa popolazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I concessionari di grandi derivazioni per produzione di energia hanno l'obbligo di riservare a titolo gratuito a favore dei comuni rivieraschi, nel tratto tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, una quantità di energia pari ad un ventesimo di quella ricavata dalla potenza media nominale, risultante dall'atto di concessione.

La consegna è fatta alle centrali di produzione o dalle linee di trasporto o dalle cabine di trasformazione più prossime ai comuni interessati. Ai comuni rivieraschi, da soli o congiuntamente, è riconosciuto il diritto di opzione tra energia a titolo gratuito e la corresponsione di un sovracanone annuo di lire 1.600 per ogni chilowatt di potenza media concessa.

Il diritto alla consegna dell'energia o la corresponsione del sovracanone decorre dalla data di entrata in funzione dell'impianto e per quelli esistenti dal giorno della pubblicazione della presense legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora trattisi di impianto a graduale esecuzione, la quantità di energia od il sovracanone sarà commisurato sulla potenza media nominale dei vari periodi.

I comuni a favore dei quali è fatta la riserva dovranno farne richiesta al Ministero dei lavori pubblici, il quale, in mancanza di accordo fra i comuni sul riparto dell'energia o del corrispettivo in danaro, sentito il parere del Consiglio superiore, vi provvede con propria determinazione. In attesa che da parte del Ministero si determini il riparto, incombe l'obbligo al concessionario di versare il sovracanone, di cui al 2° comma, su un conto corrente fruttifero della Banca

d'Italia, intestato al Ministero dei lavori pubblici il quale provvede in conformità.

Nel caso che il concessionario dimostri la impossibilità di fornire tutta o parte della energia per la esistenza di impegni precedenti alla pubblicazione della presente legge, è autorizzato a pagare il sovracanone nella misura fissata nel 2° comma del presente articolo e ciò fino alla scadenza dell'impegno medesimo.

ART. 2.

Quando l'energia sia trasportata oltre il raggio di 15 chilometri dal territorio dei predetti comuni rivieraschi, o fuori provincia, il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce con proprio decreto, a favore degli enti locali, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, di lire 800 per ogni chilowatt di potenza media nominale risultante dal decreto di concessione.

Questo canone decorre da quando sia iniziato il trasporto ai sensi del comma precedente e nelle annualità successive avrà la stessa scadenza del canone governativo. Esso è ripartito per metà tra i comuni rivieraschi e l'Ente provincia.

Nel caso di derivazioni che importino grandi opere, o quando le acque pubbliche siano restituite in un corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce a quali comuni e quali province e in qual misura possa spettare il sovracanone.

Gli obblighi derivanti dagli articoli 52 e 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, cessano all'atto della esecuzione della presente legge.

Le convenzioni, patti e contratti che i comuni rivieraschi abbiano stipulato con i concessionari in applicazione dell'articolo 52 sopra citato, decadono senza che il valore della prestazione sia detraibile dal sovracanone di cui al comma 2° o dalla fornitura di energia a titolo gratuito di cui al comma 1°, articolo 1, della presente legge.

ART. 3.

Nel caso che una concessione di derivazione d'acqua implichi la costruzione di uno o più serbatoi, il richiedente è tenuto a sostituire le proprietà immobiliari che saranno espropriate per la costruzione stessa, con altra proprietà immobiliare unitaria di va-

lore equivalente, sita possibilmente nello stesso bacino imbrifero od in territori immediatamente contigui.

Il progetto di massima deve indicare il modo col quale il richiedente intende provvedere alla sostituzione. Ove tali indicazioni manchino, la domanda è irricevibile e, ove siano incomplete, l'ufficio del genio civile assegna un termine non superiore ai 30 giorni per il completamento. L'inosservanza di tale termine importa il rigetto della domanda. Il progetto esecutivo deve contenere i particolari necessari per la sostituzione delle proprietà immobiliari espropriate.

L'obbligo della sostituzione viene meno nel caso che l'espropriato non accetti il terreno offertogli. In questo caso l'indennità di espropriazione deve essere calcolata tenendo conto del turbamento che la perdita dei terreni arreca all'economia delle aziende di cui essi fanno parte e dovrà essere notevolmente superiore al prezzo di mercato corrente nella zona. Analogo criterio va applicato per gli immobili espropriati a scopo di costruzione di impianti a deflusso naturale e di linee elettriche.

Nei casi di controversia sulla equivalenza della proprietà oppure sulla misura della indennità di cui sopra, deciderà un collegio arbitrale nominato a termini di legge con veste di arbitro amichevole compositore.

In deroga agli articoli 48 e 49 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità, l'indennizzo proposto dalle perizie di ufficio non sarà depositato dall'espropriante alla Cassa depositi e prestiti, ma sarà versato direttamente alla ditta espropriata a titolo di pagamento provvisorio, restando fermo per le parti il diritto a interporre ricorso, davanti all'autorità giudiziaria competente, avverso la stima fatta dal perito d'ufficio e avverso la liquidazione delle spese.

È fatto obbligo al concessionario di risarcire adeguatamente i danni arrecati a terreni e fabbricati da fenomeni idrogeologici, attuali e potenziali, che si possono verificare lungo le sponde del bacino.

Nel caso di svuotamento dei bacini parziale o totale, incombono al concessionario i seguenti obblighi:

a) risarcire i danni che la massa d'acqua provoca lungo il suo corso alla proprietà privata;

b) per salvaguardare la salubrità della zona, provvedere alla necessaria opera di bonifica igienico-sanitaria con l'obbligo di risarcire danni nel caso che gli abitanti lungo

le rive dei bacini siano costretti ad allontanarsi per le conseguenti esalazioni nauseabonde e malsane.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 47 del testo unico dell'11 dicembre 1933, n. 1775, le concessioni di acqua per uso potabile possono essere accordate senza obbligo di indennizzo agli utenti preesistenti qualora la portata che viene sottratta agli utenti stessi non superi il 10 per cento della portata annua media concessa.

La presente legge e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica non sospendono il corso dei disciplinari di concessione già firmati, che contemplano gli oneri di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1944, n. 1775.